



## COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi

### ORDINANZA N. 4 DEL 19/03/2025

#### SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA DI ISTITUZIONE NUOVA VIABILITA' VIA MONTE GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO.</b>
-----------------	--

IL COMANDANTE PL

Considerato che è decisione dell'Amministrazione Comunale di istituire sensi unici nel territorio del Comune di Brembio che interesseranno il tratto di via Mone Grappa tra via Cavour e via P. Nenni e quello di via V. Veneto tra via Roma e via Regina Margherita, nonché il tratto finale di via V. Veneto che va dalla piazzola ecologica all'imbocco della SP 168 (allegato 1);

Ritenuto che per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse, nonché di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 ed in particolare gli artt. 5, 6 e 7;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli artt. 6, 17, 18, 22 e successivi;

#### **ORDINA**

Dal 24 marzo 2025 i seguenti provvedimenti, esecutivi dal momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e comunque l'Ordinanza avrà pertanto efficacia e decorrenza immediata, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza:

- 1) SENSO UNICO DI VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO:  
tra l'intersezione di via Roma con via Regina Margherita e nel tratto tra la Piazzola ecologia sino all'intersezione con la SP 168**
- 2) SENSO UNICO DI VIA MONTE GRAPPA NEL TRATTO COMPRESO tra via P. Nenni e via Cavour**

#### **DISPONE**

- la pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line della presente;

## AVVISA

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285.

Alla Polizia Locale e ai soggetti indicati dal vigente Art. 12 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n°285 l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'art. 37 D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285 e dall'art. 74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, è ammesso ricorso contro la presente ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.

Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'art. 37 del C.d.s.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Brembio, 19/03/2025

IL COMANDANTE PL  
Angelo Palmisano